



CITTA' DI RENDE

Provincia di Cosenza

**Regolamento per la disciplina
della TARI (Tassa Rifiuti)
2025**

DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - INDICE		
Art. 1	<i>Presupposto</i>	
Art. 2	<i>Definizione di rifiuto</i>	
Art. 2-bis	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>	
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali – riduzioni</i>	
Art. 8	<i>Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta</i>	
Art.9	<i>Obblighi di comunicazione per le utenze non domestiche per l'uscita ed il reintegro da/nel servizio pubblico di raccolta</i>	
Art.10	<i>Riduzioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani</i>	
Art. 11	<i>Costo di gestione</i>	
Art. 12	<i>Determinazione della tariffa</i>	
Art. 13	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	
Art. 14	<i>Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile – Determinazione del numero degli occupanti</i>	
Art. 15	<i>Utenze non domestiche: classificazione – quota fissa e quota variabile</i>	
Art. 16	<i>Riduzioni tariffarie</i>	
Art. 17	<i>Riduzioni per compostaggio domestico</i>	
Art. 18	<i>Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</i>	
Art. 18-bis	<i>Zona non servita</i>	
Art. 19	<i>Riduzioni per il recupero</i>	
Art. 20	<i>Esenzioni e agevolazioni</i>	
Art. 21	<i>Cumulo di riduzioni ed agevolazioni</i>	
Art. 22	<i>Istituzioni scolastiche</i>	
Art. 23	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione</i>	
Art. 24	<i>Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati</i>	
Art. 25	<i>Modalità di versamento e sollecito di pagamento</i>	
Art. 26	<i>Rateizzazione degli avvisi bonari</i>	
Art. 27	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	
Art. 28	<i>Tributo provinciale</i>	
Art. 29	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 30	<i>Poteri del Comune e del Concessionario</i>	
Art. 31	<i>Attività di controllo e accertamento- riscossione coattiva</i>	
Art.32	<i>Contenzioso</i>	
Art. 33	<i>Trattamenti dati personali</i>	
Art.34	<i>Norme di rinvio e clausole di salvaguardia</i>	

ART. 1
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 2
DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

ART. 2-BIS
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del D.Lgs. 152/2006 (codice ambientale):
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006 (allegato A);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d ed e;
4. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
5. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Per gli immobili concessi in locazione relativi alle sotto indicate ipotesi, responsabile del versamento del tributo e dei correlati obblighi dichiarativi è il soggetto proprietario o titolare di diritti reali, fermi restando tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti tali immobili nei confronti dei singoli locatari:
 - a) utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare;
 - b) abitazioni concesse in locazione a più persone non legate tra loro da vincoli di parentela;
 - c) abitazioni ammobiliate o allacciate ai servizi per uso abitativo saltuario;
 - d) per uso abitativo transitorio, a seguito del quale non venga presentata alcuna variazione anagrafica da parte dell'occupante.
- 2 bis. Per le occupazioni di immobili di durata inferiore all'anno solare (o di durata pari all'anno), il soggetto passivo è il proprietario dell'unità immobiliare. Per le occupazioni di durata superiore all'anno solare il soggetto passivo coincide con l'intestatario delle utenze (gas, luce, acqua, ecc.);
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. L'amministratore di condominio ed il soggetto responsabile di cui al precedente comma 3 sono obbligati a presentare su richiesta del Comune, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, della multiproprietà o del centro commerciale integrato;
5. Per gli altri enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, il tributo è accertato nei confronti dei medesimi, con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.
6. Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento del tributo è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidamente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

ART. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali e le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità ai fini urbanistico-edilizia e catastale;
2. L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area, si realizza con l'attivazione di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (erogazione dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica, della rete telefonica o informatica, etc.) nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica;
3. Per le pertinenze delle utenze domestiche e per i magazzini e depositi, l'occupazione si presume avvenuta anche in assenza delle condizioni suddette;
4. Per le utenze non domestiche si considerano soggetti tutti i locali forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
5. Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo;
6. Sono soggette al tributo le aree che sono destinate in modo permanente o in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
7. Si intendono per:
 - a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato (oppure su tre lati) verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - Utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefonica ed informatica,) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzabilità in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefonica ed informatica), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose, con esclusione delle pertinenze e delle eventuali abitazioni dei ministri di culto;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e leserre a terra;
 - superfici improduttive di rifiuti urbani destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti nonché quelle adibite al transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette al tributo le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;
 - i locali destinati a parcheggio delle utenze non domestiche, anche se gratuito, ad uso esclusivo dell'attività stessa.
 - la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico, tale struttura non deve essere fittata per feste e riunioni;
 - la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
 - le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario a: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, e simili, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie quali aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse con sole

- funzioni ornamentali;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili e/o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile della Tari è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507;
2. La superficie calpestabile viene determinata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali;
 - b) Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a cm 150.
 - c) La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
 - d) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti;
 - e) per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali e servizi nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a mq. 10 per colonnina di erogazione oltre il 10% della superficie totale da considerare connessa all'attività;
 - f) La superficie delle aree degli impianti sportivi destinati ad attività commerciali o impianti dati in concessione ed utilizzati per attività commerciali sono tassate nei limiti del 100% delle sole aree occupate da edifici (art. 3 comma 10 D.L. 35/2013) comprese le aree scoperte ad eccezione di quelle sulle quali viene svolta attività sportiva;
 - g) Le superfici delle aree destinate a palestre e scuole di ballo sono tassabili nei limiti degli spazi destinati ad attività diversa da quella ludico-sportiva (spogliatoi, bagni, segreteria, ecc.) se improduttivi di rifiuti urbani;
 - h) Sono computate nel limite del 25% le superfici delle aree scoperte operative;
3. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non sono considerate le superfici nelle quali per specifiche caratteristiche strutturali e per la destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà

presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti e ogni altra utile documentazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

2. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area di magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
3. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, in caso di contestuale produzione nei medesimi locali ed aree, di rifiuti urbani e speciali, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta, una percentuale di abbattimento distinta per tipologia di attività economica in base alla seguente tabella:

CATEGORIA DI ATTIVITÀ	% DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
FALEGNAMERIA	40
AUTOCARROZZERIE, AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI, ELETTRAUTO, GOMMISTI, VERNICIATORI IN GENERE	40
ATTIVITÀ ARTIGIANALI MANIFATTURIERE DI FONDERIE, VETRERIE, MARMISTI, TORNERIE, ECC.	50
LAVANDERIE A SECCO E TINTORIE NON INDUSTRIALI	30
AMBULATORI MEDICI e VETERINARI, DENTISTICI E ODONTOTECNICI, LABORATORI DI ANALISI, LABORATORI RADIOLOGICI	10
TIPOGRAFIE SERIGRAFIE, STAMPERIE, ELIOGRAFIE E SIMILI	20
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	15
RISTORANTI, PIZZERIE, ROSTICCERIE	20
MACELLERIE, PESCHERIE	30

4. Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.
5. L'esenzione o riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 le superfici produttive di rifiuti speciali ed a fornire entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento idonea

documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc.), l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi, allegando altresì copia della planimetria dei locali interessati. In caso di mancata indicazione in denuncia di dette superfici così come sopra specificato, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

6. Per le attività con condizione di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nella precedente tabella, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile, sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

ART.8

DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Le utenze non domestiche ai sensi dell'articolo 198, comma 2-bis, del D.lgs. n.152/2006, possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'articolo 238, comma 10 del Decreto Legislativo n. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (c.d. quota variabile del tributo) e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al servizio pubblico da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

ART.9

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'USCITA ED IL REINTEGRO DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune all'indirizzo protocollo.rende@pec.it entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.

4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART.38, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART.10

RIDUZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge n.147 del 2013.
2. Per avvio al riciclo, ai sensi dell'art.183, comma 1 lettera u), del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152, si intende una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali, o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini incluso il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia nè il trattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata:
 - a) Riduzione tariffaria del 10%, per produzione di rifiuti avviati al riciclo, inferiore al 30% della produzione annua del rifiuto.
 - b) Riduzione tariffaria del 20%, per produzione di rifiuti avviati al riciclo, maggiore del 30% e fino al 40% della produzione annua del rifiuto.
 - c) Riduzione tariffaria del 30%, per produzione di rifiuti avviati al riciclo, maggiore del 40% e fino al 60% della produzione annua del rifiuto.
 - d) Riduzione tariffaria del 40%, per produzione di rifiuti avviati al riciclo, maggiore del 60% della produzione annua del rifiuto.

PERCENTUALE DI AVVIO AL RICICLO	% DI ABBATTIMENTO DELLA QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA
Superiore al 60 %	40%
dal 40 % al 60 %	30%
dal 30 % al 40 %	20%
Inferiore al 30 %	10 %

4. La riduzione di cui al comma 3 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'Ente, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
5. Le agevolazioni spettano solo ai contribuenti che provvedono a fornire la seguente documentazione comprovante l'ordinaria produzione di predetti rifiuti ed il loro trattamento con avvio al riciclo, in conformità alle disposizioni vigenti:
 - Copia del contratto stipulato con imprese a ciò abilitate, cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo;
 - Dichiarazione dell'azienda produttrice con indicazione della tipologia del rifiuto di che trattasi (urbani-speciali-pericolosi-sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti con distinzione per codice EER - Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - Copia formulari di trasporto dei rifiuti avviati al riciclo, regolarmente firmati a destinazione;
 - Dichiarazione della Ditta produttrice con indicazione dei quantitativi avviati al riciclo comprovati da idonea documentazione;

- Copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio al riciclo del rifiuto tramite soggetti terzi;
 - Documentazione di consegna dei rifiuti avviati a riciclo (copia di bolle di accompagnamento, DDT e fatture);
6. La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività del rifiuto. La percentuale della quantità dei rifiuti avviati al recupero è calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{Kg Rifiuti recuperati}}{\text{Kd * assegnato sup tassabile}} * 100$$

ART. 11 COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
2. Sulla base della normativa vigente, il piano finanziario degli interventi è predisposto annualmente dal gestore, cioè dal soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla Delibera n.443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e trasmesso all'Ente territorialmente competente.

ART.12 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n.147 con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità;
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° di gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente;
4. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;
5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica;
6. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;
7. Nella modulazione della tariffa è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della legge n. 147/2013.

ART. 13

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree;
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata;
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, ovvero che il tributo sia assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
- 5.

ART. 14

UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze;
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata in via principale all'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, o in subordine ad altro componente del nucleo familiare, infine a carico del proprietario dell'immobile;
3. La data di rilevazione del numero degli occupanti del nucleo familiare è quella indicata nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e/o delle tariffe o per le nuove utenze, alla data di apertura; le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente;
4. Per le nuove iscrizioni il nucleo familiare del soggetto passivo TARI è quello risultante in anagrafe al momento dell'inizio della occupazione o detenzione indicato nella dichiarazione.
In caso di variazione del numero degli occupanti degli immobili di utenze domestiche (ad es. nel caso di locazione a studenti o lavoratori), il contribuente deve provvedere alla comunicazione delle variazioni entro 90 giorni solari dalla data in cui si è verificato l'evento modificativo.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà;
6. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, come ad es. le colf, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni all'anno;
7. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia

adeguatamente documentata;

8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità;
9. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti; per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, salvo diversa composizione del numero degli occupanti risultante dal contratto di locazione e/o situazione di famiglia del Comune di residenza; per gli immobili a disposizione non locati e non utilizzati; per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti si assume un nucleo di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

SUPERFICIE (mq)		COMPONENTI
DA	A	
0	70	1
71	110	2
111	150	3
151	250	4
Oltre 250		5

10. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità;
11. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore che emerge dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza;
12. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale gli immobili classificati nelle categorie catastali C2, C6, C7, (cantine, autorimesse, soffitte o gli altri luoghi di deposito) nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, per tali pertinenze non si applica la quota variabile del tributo; le ulteriori pertinenze C2, C6, C7 si considerano utenze non domestiche (categoria autorimesse e magazzini);
13. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato B);
14. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente Kb, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato B).

ART. 15
UTENZE NON DOMESTICHE: CLASSIFICAZIONE
QUOTA FISSA E QUOTAVARIABILE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità e quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato C del presente regolamento;
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA;
3. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo e in alternativa, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi;
4. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti;
5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici, con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata o accertata d'ufficio, secondo quanto previsto dai commi precedenti;
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la stessa va dichiarata allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio; in tal caso, alla superficie utilizzata a fine professionale o imprenditoriale, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. In caso di svolgimento di più attività nel medesimo immobile, qualora non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale, o dalla denuncia del contribuente;
7. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diverse dall'uso abitativo classificate sulla base dell'allegato C) del presente regolamento;
8. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato C);
9. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato C);
10. Alle unità immobiliari in cui sia esercitata un'attività ricettiva a gestione non imprenditoriale di tipo **"bed and breakfast"** di cui alla L.R. n. 2 del 26 febbraio 2003 e s.m.i. qualora le stesse siano adibite anche ad utenze domestiche, indipendentemente dalla superficie utilizzata per entrambe, si applica per il **50%** la tariffa per le utenze domestiche commisurata al numero totale dei

residenti rilevabili dai dati anagrafici dei componenti del nucleo familiare di colui che esercita l'attività ricettiva, e per il restante **50%** delle utenze non domestiche con riferimento alla specifica attività di albergo senza ristorante.

ART.16

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. È assicurata alle utenze domestiche, ai sensi dell'art. 14 comma 18 del D.L. 201/2011 e dell'art. 4 del D.P.R. n. 15/1999 una riduzione per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della raccolta differenziata da applicare nell'anno successivo a quello in cui si registra detto incremento attraverso:
 - a) riduzione fino al 15% della parte variabile della tariffa in caso di raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata sul territorio comunale;
 - b) riduzione fino al 20% della parte variabile della tariffa in caso di miglioramento dell'obiettivo minimo del 10%;
 - c) riduzione fino al 30% della parte variabile della tariffa in caso di miglioramento dell'obiettivo minimo del 20%;
2. Gli obiettivi percentuali di raccolta differenziata sono stabiliti annualmente con delibera della Giunta Municipale, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia a condizione che la tariffazione sovra ordinata ne consenta la compatibilità economico-finanziaria;
3. Le riduzioni si applicano a decorrere dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è raggiunto l'obiettivo di raccolta differenziata sul territorio comunale, desumibili dai dati e dai provvedimenti della Regione Calabria e dall'applicazione della tariffa ridotta, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate, di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, devono essere richieste dal contribuente entro il 28 febbraio dell'anno di competenza. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 17

RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Ai sensi del comma 19/bis dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, introdotto dall'art. 37 della Legge n. 221/2015, alle utenze domestiche, che dimostrino di effettuare il compostaggio dei rifiuti organici prodotti dalle medesime utenze, utilizzando apposita compostiera è applicata una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa.
2. Il contribuente deve dimostrare di avere idonea attrezzatura per il compostaggio e che la stessa è posizionata all'aperto, in area privata in uso alla propria abitazione;
3. Che l'abitazione tassata dispone di un giardino, un orto o comunque un luogo scoperto, pertinenza dell'abitazione, che offre la possibilità di utilizzo del compost prodotto;
4. La riduzione del 15% della quota variabile della tariffa, di cui al comma precedente, è riconosciuta anche per le abitazioni occupate da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, in considerazione del fatto che in questi casi il compostaggio dei rifiuti organici è connaturato alla condizione del fondo;
5. La riduzione di cui sopra è accordata previa domanda dell'interessato e idonea documentazione da presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo.
6. Il contribuente si impegna:
 - a recuperare la frazione umida dei rifiuti prodotta dal proprio nucleo familiare presso la propria abitazione per mezzo del compostaggio domestico o presso la propria utenza non

- domestica e ad utilizzare i prodotti solo sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc.;
- a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto, secondo le modalità indicate in premessa, esonerando il Comune dalla raccolta della frazione umida prodotta.
 - a consentire la verifica del corretto svolgimento dell'attività di compostaggio, effettuato in modo continuativo, da parte del personale incaricato dall'Ente ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione.
7. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente. Qualora il Comune dovesse rilevare il venir meno dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione, non comunicata dall'utente, si procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal vigente Regolamento Comunale.

ART. 18

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa;
2. Il mancato o parziale utilizzo del servizio, quando questo è disponibile da parte dell'utenza, non comporta l'esclusione o la diminuzione del pagamento della tassa;
3. La riduzione di cui al comma 1 si applica alla parte variabile della tariffa ferma restando la copertura integrale dei costi del servizio;
4. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi, devono essere richieste dal contribuente entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto ad eventuali riduzioni applicate entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 18-bis

ZONA NON SERVITA

Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. A tal fine si intendono servite le zone del territorio comunale in cui i punti di raccolta sono ubicati ad una distanza non superiore a 500 metri dall'accesso sulla pubblica via delle utenze. Se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta supera 500 metri, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 40 per cento. Ai fini del calcolo di tali distanze, si ha riguardo al percorso da compiere per depositare i rifiuti a partire dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica.

ART. 19

RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero i propri rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile;
2. Le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico e organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico hanno diritto al 10% di riduzione della quota variabile

- del tributo e il relativo rifiuto va conferito al servizio pubblico;
3. Al fine del calcolo della riduzione di cui al comma 1, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti;
 4. È facoltà del Comune comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata maggiorata del 50% a titolo di sanzioni;
 5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate sulla base della documentazione relativa all'anno precedente;
 6. Le dichiarazioni e la relativa dimostrazione, devono essere prodotte dal contribuente entro il 31 gennaio dell'anno di competenza; le dichiarazioni presentate oltre il termine previsto decorrono dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione;

ART. 20

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dalla quota variabile della TARI:
 - a. i contribuenti che hanno l'abitazione principale e relative pertinenze – dove, cioè, risiede il nucleo familiare - in Contrada Coda di Volpe, individuati con apposita delibera di Giunta Municipale ovvero nell'area ricadente l'impianto di depurazione delle acque reflue e l'ex impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani;
 - b. i contribuenti che hanno l'abitazione principale e relative pertinenze – dove, cioè, risiede il nucleo familiare – nell'area che rientra tra quelle prospicienti l'impianto di depurazione sito nel Comune di Rende e/o ricompresa nell'area interessata dai disagi causati dall'ex Legnchimica individuati con delibera di Giunta Municipale;
 - c. tutte le attività commerciali presenti o che intendono aprire la propria attività nell'area del Centro Storico (da intendersi esteso dal Rione Calabria fino a Nogiano oltre il perimetro della zonizzazione urbanistica).
2. Sono esenti dalla TARI (sia quota fissa che variabile):
 - a. i contribuenti che trasferiscono la residenza nell'area del Centro Storico di Rende (da intendersi esteso dal Rione Calabria fino a Nogiano oltre il perimetro della zonizzazione urbanistica); detta esenzione ha validità per 5 (cinque) anni solari dalla data di trasferimento della residenza;
 - b. le ONLUS con finalità di assistenza sociale per l'accoglienza di bambini, donne con o senza minori, vittime di violenza ed abusi in famiglia e dunque in forte difficoltà e disagio.
3. Le dichiarazioni e la relativa dimostrazione, devono essere prodotte dal contribuente entro il 30 giugno dell'anno successivo; le dichiarazioni presentate oltre il termine previsto decorrono dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della

dichiarazione di variazione;

4. Le esenzioni di cui ai precedenti commi, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura può essere disposta attraverso appositi atti. In questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso così come risultante dal piano finanziario.

ART. 21

CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Non è consentita l'applicazione di due o più riduzioni o agevolazioni, previste dal presente Regolamento;
2. Nel caso in cui si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata l'agevolazione più favorevole al contribuente.

ART.22

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33 bis del D.L. 31/12/2007 n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 278 febbraio 2008 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali e la somma attribuita al Comune è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.
- 3.

ART. 23

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. Il soggetto passivo, di cui all'ART. 3, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, telefonico, di posta elettronica ordinaria e/o del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'ART. 6 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;

- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - b. Il recapito postale, telefonico, di posta elettronica certificata del contribuente;
 - c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'articolo 6 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico dell'Ente e/o del Concessionario del Servizio o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune e/o del Concessionario, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni quali le modalità ed i termini di presentazione della dichiarazione.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare, entro il termine di cui al comma 3, il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e

gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di congruaggio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori/mastelli ecc.).
11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
13. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
14. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine indicato dal comma 3, il tributo non è dovuto per il periodo successivo al mese di cessazione dell'occupazione, se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione (tardiva-omessa) dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree (cessazione e/o risoluzione del contratto di locazione; cambio di residenza; disdetta delle utenze) ovvero, se il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante in seguito ad iscrizione spontanea o a recupero d'ufficio.
15. L'Ente può procedere alla cessazione d'ufficio in tutti i casi in cui vi siano elementi oggettivi ed inconfutabili che attestino il mancato possesso o detenzione dell'immobile.
16. Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e al rispetto degli adempimenti fin qui elencati anche i soggetti esenti dal versamento del tributo sui rifiuti e sui servizi.

ART. 24

RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 22, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica

- degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 24.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso lo sportello del contribuente o scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica certificata al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente;
 - c) il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - d) la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - e) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - g) il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - h) l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - i) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
 3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
 4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica certificata, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 90 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
 5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
 6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini di decadenza di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 25

MODALITA' DI VERSAMENTO E SOLLECITO DI PAGAMENTO

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:
 - mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);
 - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in numero tre rate aventi cadenza bimestrale o in unica soluzione. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso lo sportello del Contribuente.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro dodici. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 25, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e

l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

ART. 26

RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI TARI

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 24 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
 - a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 10.000,00;
 - b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
 - c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;
 - d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
 - e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
 - f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
 - g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
 - h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

ART. 27

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si

applica quanto previsto dall'articolo 23 del presente regolamento.

6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.
7. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.
8. Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere l'autorizzazione a procedere alla compensazione delle somme a credito dell'imposta non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta; sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d'imposta.

ART. 28

TRIBUTO PROVINCIALE

È fatta salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'Art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504. Il tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 29

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile del tributo TARI cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 778 della L. 160/2019 e s.m.i. nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

ART. 30

POTERI DEL COMUNE E DEL CONCESSIONARIO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune o il Concessionario possono:
 - a) Inviare questionari al contribuente, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 gg dalla notifica;
 - b) richiedere dati e notizie rilevanti, anche in forma massiva, ad uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali;
 - c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
 - d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
 - e) accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e private;
 - f) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
 - g) richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di:
 - copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del

condominio;

- elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.
2. L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni previste, del presente regolamento.
 3. Il funzionario responsabile può, con provvedimento dirigenziale, conferire i poteri istruttori ed ispettivi ai fini dell'accertamento, di contestazione immediata, redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni riscontrate, nonché i poteri di accesso di cui al comma 2 al personale titolato ed autorizzato all'effettuazione delle operazioni di accertamento, sulla base dei requisiti e procedure di cui all'art. 1, comma 179 e ss. della L. 296/96 e s.m.i..
 4. Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio, Camere di Commercio, Calabria Suap, ecc.

ART. 31

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Comune o il Concessionario procedono alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispettivi di cui all'articolo precedente.
2. In mancanza del pagamento dell'avviso di accertamento di cui al precedente articolo, l'Ente o il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali procederanno alla riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla riforma della riscossione locale di cui alla Legge 160/2019 all'art.1 commi da 784 a 815.
3. Tutti gli aspetti concernenti le attività dei crediti comunali successive alla procedura di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzate al recupero del credito comunale emessi a decorrere dall'01/01/2020, sono disciplinati dal Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 15/05/2020.

ART. 32

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di pagamento, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dinanzi alle Corti di giustizia tributarie di 1° grado.
2. Per quanto riguarda il valore della controversia, questa si calcola secondo i criteri dettati dall'art. 12 del D.lgs. n. 546 del 1992, ovvero considerando la sola imposta, al netto di sanzioni ed interessi. Negli atti di irrogazione della sola sanzioni, il valore è dato dall'ammontare di queste. Nel caso di reclamo cumulativo ovvero più atti di accertamento, il valore va calcolato con riferimento ad ogni singolo atto e non alla sommatoria delle imposte di tutti gli atti.

ART. 33

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del Regolamento UE n° 679/2016.

Art. 34

NORME DI RINVIO E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Il presente Regolamento entra in vigore l'1/01/2025.

Allegato L –quater

Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter), punto 2) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Allegato L-quinquies

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

UTENZE DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

- 1 Nucleo familiare con 1 componente
- 2 Nucleo familiare con 2 componenti
- 3 Nucleo familiare con 3 componenti
- 4 Nucleo familiare con 4 componenti
- 5 Nucleo familiare con 5 componenti
- 6 Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\begin{aligned} \text{TFdom (n, s)} &= \text{QUFdom. S} \cdot \text{Ka(n)} \\ \text{QUFdom} &= \frac{\text{CFTdom}}{\Sigma \text{S tot (n)} \cdot \text{Ka (n)}} \end{aligned}$$

TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n. componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza domestica è la seguente: $TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot Kb(n) \cdot CU_{dom}$

TV_{dom}: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUV_{dom}: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$QUV_{dom} = \frac{QTOT_{dom}}{\sum N(n) \cdot Kb(n)}$$

QTOT_{dom}: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CU_{dom}: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$CU_{dom} = \frac{CVT_{dom}}{QTOT_{dom}}$$

CVT_{dom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli ricreativi e attività di altre organizzazioni associative, musei, biblioteche, scuole pubbliche e private, parrocchie, chiese e similari (con esclusione dei luoghi di culto), università e collegi privati;
2. Cinematografi e teatri, sale da convegno e da concerto;
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, garage, autonoleggi, depositi e magazzini di custodia, vettori, trasportatori;
4. Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari;
6. Esposizioni: autosaloni, elettrodomestici, mobili, manufatti, laterizi, sanitari, materiali per l'edilizia, vendita all'ingrosso e al dettaglio con esposizione auto e simili/altro;
7. Alberghi con ristorante, pensioni con retta, pensioni, residence e altre strutture ricettive con ristorante;
8. Alberghi senza ristorante, convitti e residenze universitari, bed and breakfast, pensioni, residence, affittacamere e altre strutture ricettive con ristorante;
9. Case di cura e di riposo, caserme, comunità civili religiose e militari, istituti di assistenza, conventi, ospizi senza retta;
10. Ospedali, ambulatori e sedi Asl;
11. Uffici, agenzie, studi professionali, laboratori medici, radiologici, di analisi cliniche, chimici, odontotecnici, di fisioterapia, laboratori di altri servizi di assistenza sanitaria privata, uffici e sedi politiche e sindacali, sedi sportive;
12. Banche ed istituti di credito, società finanziarie ed assicurazioni;
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli;
14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze;
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, carta da parati;
16. Banchi di mercato beni durevoli e generi non alimentari;
17. Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista, beauty salus, sartoria, lavasecco;

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti, tappezzeria, frigorista, riparazione elettrodomestici, edilizia;
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, autolavaggio;
20. Attività industriali con capannoni di produzione;
21. Attività artigianali di produzione beni specifici;
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, friggitorie, rosticcerie, fast food, spaghetterie, circoli con spaccio alimentare, pizzerie da asporto e al taglio, altri esercizi simili con cucina;
23. Mense, birrerie, hamburgerie, enoteche, paninoteche, gastronomie;
24. Bar, caffè, pasticcerie, yogurterie, gelaterie;
25. Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari;
26. Plurilicenze alimentari e/o miste;
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;
28. Ipermercati di generi misti, centri commerciali, vendita all'ingrosso;
29. Banchi di mercato generi alimentari;
30. Discoteche, night club, agenzia scommesse, sale giochi e biliardi, parchi divertimento e parchi tematici.